

ASSOCIAZIONE CULTURALE “CONDOMINIO FOTOGRAFICO”

**STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione Culturale “Condominio Fotografico” con sede in Modica (RG), Via Passo Gatta, 73.

Il trasferimento della sede legale non comporta una modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

**Art. 2 – Scopo sociale**

L'Associazione è libera, apartitica e aconfessionale. La sua struttura è democratica.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e svolge attività di promozione culturale e utilità sociale.

È, pertanto, escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e sussidiaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. È espressamente vietata l'esecuzione di lavori fotografici su commissione.

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) Promuovere e sviluppare la cultura attraverso la fotografia, il cinema, il teatro e le arti visive;
- b) Organizzare e gestire, anche presso terzi, corsi, workshop, stage, mostre, spettacoli e festival, promuovere concorsi, convegni, manifestazioni fotografiche ed artistiche, borse di studio, fondazioni, attività culturali nelle scuole, o quant'altro sia utile al fine di divulgare le arti, quella fotografica in particolare;
- c) Proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione di manifestazioni di tipo culturale, in particolare fotografiche;
- d) Elaborare autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati, progetti o altri provvedimenti pubblici utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- e) Attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri associati o a quelli di associazioni collegate, in relazione alla partecipazione ad eventuali manifestazioni;
- f) Far usufruire tutti i soci dei benefici e dei risultati ottenuti dall'attività sociale, dalle pubblicazioni e dalle singole ricerche, studi o attività svolte;
- g) Mettere a disposizione di qualsiasi cultore o amante dell'arte i risultati, le pubblicazioni o altro che sia frutto dell'attività dell'associazione e dei singoli soci;
- h) Cooperare con tutti coloro che operano nei più vasti campi della vita culturale e sociale perseguendo gli stessi obiettivi dell'associazione;
- i) Partecipare a reti di associazioni ed enti e a progetti europei.

L'Associazione può aderire, previa delibera assembleare, ad altri circoli o federazioni di associazioni i cui statuti e le cui finalità non siano in disaccordo con il presente statuto.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Gli eventuali avanzi positivi della gestione saranno totalmente impiegati al fine di raggiungere le finalità istituzionali dell'Associazione.

### **Art. 3 – Soci**

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci junior;
- d) soci sostenitori;
- e) soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione.

Sono soci ordinari dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 2 e che sono ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda e versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio stesso.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che, tuttavia, non deve risultare socio dell'Associazione a titolo individuale.

Sono soci junior i minorenni, i quali devono presentare domanda di ammissione sottoscritta da un genitore/tutore. Fino al raggiungimento della maggiore età non sono tenuti al versamento delle quote associative, non hanno diritto al voto e non sono eleggibili.

Sono soci sostenitori coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Sostenitori.

Sono soci onorari quelle personalità del mondo culturale che, per particolari meriti o considerazioni, il Consiglio Direttivo ritiene in grado di conferire lustro all'associazione, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, contribuendo con la propria presenza al raggiungimento dei fini sociali. Non sono tenuti al pagamento delle quote associative, non hanno diritto al voto e non possono essere eletti nelle cariche associative. Tuttavia, possono partecipare alle assemblee dei soci, sono informati sulle attività dell'associazione e possono frequentarne i locali. Sono designati dal Consiglio Direttivo.

Chi intende diventare socio ordinario deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarare di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare il presente Statuto e le successive modifiche, nonché l'eventuale regolamento interno. Deve, inoltre, versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo che ha facoltà di accettarla o respingerla con l'obbligo di renderne nota la motivazione.

Qualunque prestazione dei soci a favore dell'Associazione è a titolo gratuito. Tuttavia, se necessario all'attuazione degli obiettivi sociali, i singoli soci possono dare prestazioni di liberi professionisti e, come tali, essere retribuiti dall'Associazione con regolare contratto.

#### **Art. 4 – Diritti e doveri degli associati**

Salvo quanto previsto dall'art. 3, tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

In particolare, gli associati hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare il proprio diritto di voto secondo i limiti previsti dallo statuto;
- di recedere dall'Associazione.

Gli associati hanno, altresì, il dovere:

- di difendere il buon nome dell'associazione;
- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa;
- di versare regolarmente la quota associativa e l'eventuale contributo associativo, così come deliberati dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non abbiano regolarmente versato la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo perdono tutti i loro diritti, inclusi i diritti di voto attivi e passivi, fintanto che non provvedano al pagamento della suddetta quota sociale.

#### **Art. 5 – Perdita della qualità di associato.**

Si cessa di far parte dell'associazione per morte, per mancato pagamento della quota associativa, per espulsione o per recesso.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che rende nota la motivazione, nei confronti dei soci che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti dei loro obblighi verso l'Associazione (in particolare, qualora non abbiano provveduto al pagamento delle quote sociali) o il cui comportamento e/o attività si pongano in palese contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o che comunque abbiano creato grave danno all'Associazione.

Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi causa o motivo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

#### **Art. 6 – Quota associativa**

Salvo quanto previsto dall'art. 3, tutti i soci sono tenuti a corrispondere annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci ed eventuali quote contributive mensili o trimestrali in relazione alle attività dell'Associazione.

La quota di iscrizione copre il versamento della quota annua per l'anno in cui viene effettuata.

La quota associativa deve essere pagata entro il mese di gennaio di ogni anno.

La qualità di associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi, non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto *inter vivos* e *mortis causa*, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 7 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il segretario.

### **Art. 8 – L'assemblea**

L'assemblea dei soci ordinari, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la programmazione dell'attività dell'associazione. In via straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino la necessità, o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) degli associati.

Compiti dell'assemblea sono:

- decidere le linee di indirizzo generale e culturale;
- eleggere il Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo e deliberare eventuali variazioni del numero dei suoi membri;
- deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante e-mail o sms almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere la propria opinione, ma solo gli associati in regola con i versamenti associativi hanno diritto al voto, che è uno per ogni singolo associato.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato da lui delegato. Ogni delegato non può rappresentare più di un associato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è valida solo se presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le assemblee riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, solo con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

Le votazioni riguardanti gli obiettivi e le attività dell'associazione avvengono per alzata di mano; quelle concernenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo che si occupa della gestione e dell'indirizzo dell'attività dell'Associazione.

È composto da un numero di membri variabile da tre (3) a 7 (sette), scelti tra soci fondatori e ordinari. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- attuare le linee culturali e di gestione espresse dall'Assemblea;
- convocare in via ordinaria e straordinaria l'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione a socio ordinario, nonché sull'eventuale revoca di tale qualifica ai sensi dell'art. 5;
- vagliare il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione sulla base del rendiconto finanziario, al fine dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- determinare l'ammontare della quota associativa ordinaria e il periodo di validità di detta iscrizione;
- determinare la quota sociale del socio sostenitore, annuale o di frazione di anno;
- determinare eventuali compensi o rimborsi spesa ai soci che prestino la loro opera o servizi.

Per la prima volta, il consiglio direttivo, il presidente e il vicepresidente sono nominati con l'atto costitutivo. I posti vacanti saranno eventualmente ricoperti dai membri eletti dall'assemblea degli associati appositamente convocata. Tra i propri membri, il consiglio direttivo sceglierà il tesoriere e il segretario.

In seguito, la scelta del numero dei membri del Consiglio direttivo spetterà all'assemblea degli associati al momento dell'elezione del consiglio stesso.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

Qualora un consigliere venga a cessare dalla carica, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

Tutte le cariche del consiglio direttivo sono a titolo gratuito.

#### **Art. 10 – Il presidente**

Il presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti.

Egli è responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell'associazione.

Il Presidente coordina l'attività associativa. Egli convoca e presiede l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo.

È eletto dal consiglio direttivo e scelto tra i suoi membri. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Art. 11 – Il vicepresidente**

Il vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle funzioni di quest'ultimo e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Viene scelto all'interno del Consiglio direttivo dai componenti del medesimo, contestualmente all'elezione del Presidente. La sua durata in carica, pertanto, coincide con quella di quest'ultimo.

#### **Art. 12 – Il tesoriere**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo. Viene scelto dal consiglio direttivo tra i propri membri.

#### **Art. 13 – Il Segretario**

Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei Soci e della redazione del verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura la corrispondenza con i soci ed in generale l'organizzazione dell'associazione secondo le direttive del Consiglio. È nominato da quest'ultimo e scelto tra i propri membri.

Sia il segretario che il tesoriere possono avvalersi della collaborazione di membri del consiglio per l'espletamento delle proprie funzioni.

#### **Art. 14 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- i versamenti effettuati dagli associati al momento della loro ammissione nell'associazione;
- le quote annuali, semestrali, trimestrali o mensili versate dagli associati;

- dai liberi contributi di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati, soci sostenitori, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, accettati salvaguardando, in ogni caso, la propria indipendenza;
- da donazioni di soci o terzi e dai beni acquistati dall'Associazione;
- da tutte le entrate legittime in linea con le finalità dell'Associazione.

Le quote associative non costituiscono reddito ed è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

È ammesso il rimborso delle spese sostenute dai soci per promuovere o realizzare le attività dell'associazione.

Le attrezzature acquistate ed i beni dell'associazione rimangono di proprietà di quest'ultima senza che nessun socio, dimissionario o espulso, possa vantare alcun diritto sugli stessi.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea che lo delibera stabilirà la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, che non potrà essere diviso tra i soci ma andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

Restano salve le diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

#### **Art. 15 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo va approvato entro tre (3) mesi dall'inizio dell'anno sociale.

#### **Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 17 – Regolamento interno**

Il presente statuto può essere integrato da un regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'associazione e che deve essere approvato dai soci fondatori.

Modica, 16/10/2014